

MOZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

ISTITUTO – FERRARA

Il Collegio Docenti dell'Istituto di Ferrara, riunito il/...../2011, preso atto delle modalità fino ad ora seguite per la gestione delle prove INVALSI su indicazione del M.I.U.R.,

VISTO

- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia che recita “*..nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*”;
- la nota MIURA00DGOS prot. 6830 R.U./U./ del 18 ottobre 2011 secondo cui “*la rilevazione avrà carattere censuario e riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado*”;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 per la quale le circolari e le note, quali quella sopra citata, hanno natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, esprimono esclusivamente un parere e non vincolano addirittura né la stessa autorità che le ha emanate né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderle;
- la nota MIURA00DGOS prot. 6830 R.U./U./ del 18 ottobre 2011, in cui si chiarisce che “*a livello di scuola, la collaborazione riguarda la raccolta e l'inserimento dei dati di contesto necessari per il calcolo del valore aggiunto, la somministrazione delle prove e la trascrizione dei risultati sui fogli risposta, secondo le indicazioni che saranno tempestivamente fornite dall'INVALSI.*”;
- “*... gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell'ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell'art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L.. Inoltre il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.*”.
- il contratto nazionale di lavoro che non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività comprensivo degli impegni di lavoro, sia deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4);

CONSIDERATO CHE

- le prove INVALSI hanno sollevato diverse perplessità tra i docenti rispetto alla loro strutturazione, all'efficacia della rilevazione e al loro utilizzo;
- non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione e della correzione delle prove INVALSI da parte del personale docente;
- **negli ultimi anni i fondi assegnati alle Scuole per il loro funzionamento e per l'arricchimento dell'offerta formativa sono andati pesantemente diminuendo per i tagli richiesti dalle varie Finanziarie e che per pagare i docenti impegnati nell'espletamento delle Prove Invalsi si dovrebbe andare a pesare sull'impoverito Fondo d'Istituto limitando così ulteriormente le attività a favore degli alunni;**

DELIBERA

- **di non inserire la somministrazione e la correzione delle Prove INVALSI tra le attività da incentivare con il Fondo d'Istituto;**
- **di non dare la propria disponibilità alla correzione degli elaborati .**

Ferrara,